



TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE - UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

N. 167 / 2019 RGE

IL G. E.

letti gli atti relativi al ricorso in opposizione all'esecuzione *ex art. 615 co. 2 c.p.c.*, depositato dal debitore esecutato ~~XXXXXXXXXX~~ in data 25/03/2019, con la contestuale istanza di sospensione;

dato atto della costituzione della creditrice procedente ~~XXXXXXXXXX~~ spa (quale mandataria di ~~XXXXXXXXXX~~ 2018 srl) con memoria del 26/7/2019;

sciolta la riserva di cui al verbale di udienza dell'11/10/2019, osserva quanto segue.

I.- Dalla sommaria valutazione delle risultanze processuali e nei limiti di quanto strettamente rilevante ai fini della presente delibazione cautelare, emerge che:

- tra le odierne parti venne stipulato in data 31/05/2007 un contratto di mutuo fondiario, giusta atto pubblico a rogito del notaio Reboli, per la somma di Euro 110.000,00, con piano di ammortamento a 360 rate mensili, nel quale veniva pattuito: a) un tasso fisso di interesse corrispettivo (TAN) pari al 5,65%; b) un **tasso di interesse moratorio del 8,58%**;

- il **tasso soglia** *ex l. n.108/1996*, applicabile al momento della stipula del mutuo (determinato sulla base del decreto MEF del 20/3/2007 - voce mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso), risultava pari al 5,72%, che, aumentato della metà, ascende alla misura **del 8,58%**.

II.- A corredo di tali dati obiettivi, evincibili dalla documentazione prodotta, la difesa degli oppositori ha offerto una verosimile ricostruzione del superamento del tasso-soglia *ex l. n. 108/1996* degli interessi pattuiti con il contratto di mutuo fondiario posto a fondamento dell'esecuzione, stante la sostanziale corrispondenza, *prima facie*, di tale ricostruzione con l'orientamento assunto da questo Ufficio, in adesione alla giurisprudenza di legittimità (sin da Cass. nn. 602 e 603 del 2013 e n. 350/2013) e ad una parte di quella di merito (tra le altre, Trib. Torino, sez. I, 14.5.2015 e 10.6.2014; Trib. Bari, II sez. civ., ord. 14/12/2015, in proc. n. 6447/2014 RG; Trib. Bari, II sez. civ.



TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE - UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

3/6/2016 in proc. n. 994/2016; Trib. Bari, II sez. civ., 1/3-23/4/2019 in causa n. 15217/2018 RG); orientamento alla stregua del quale (focalizzando brevemente l'attenzione sui punti essenziali della più ampia problematica legata al tema controverso, tuttora non scevro di distonie sul piano interpretativo):

1. sono soggetti alla verifica del rispetto delle soglie d'usura non soltanto gli interessi corrispettivi, ma anche quelli di mora;
2. ai fini della determinazione del TEG (cioè del tasso effettivo globale inerente al rapporto), devono prendersi in considerazione tutti i costi del finanziamento, anche solo potenziali (tra cui le spese di istruttoria, la commissione o penale di risoluzione anticipata e i contratti assicurativi direttamente collegati al finanziamento).

In forza di detta ricostruzione contabile, che, sommariamente apprezzata secondo i limiti propri della cognizione cautelare, non palesa né vizi logici, né utilizzo di dati contabili inesatti, né errori di calcolo evidenti, emerge che il TEG computato rispetto alle condizioni del finanziamento *de quo* eccede la "soglia" del 8,58% fissata con il menzionato d.m. di rilevazione dei tassi effettivi globali medi, applicabile *ratione temporis*, dal momento che è dimostrato *per tabulas* che nell'identica misura del 8,58% era stato fissato in contratto il tasso dei soli interessi moratori (v. art. 5); con la conseguenza che il doveroso incremento di detto tasso, ai fini in questione, con una qualunque delle ulteriori voci di spese e costi aggiuntivi espressamente posti a carico del mutuatario (istruttoria, commissioni di incasso, assicurazione, ecc.), comporta automaticamente lo sconfinamento del TEG oltre la soglia usuraria anzidetta (8,58%), come lamentato dal debitore con il ricorso in opposizione.

III.- Una volta favorevolmente valutata, nei limiti dell'apprezzamento cautelare del *fumus*, la ricostruzione del tasso extra-soglia pattuito nel contratto di mutuo azionato esecutivamente dalla opposta, l'ineludibile conclusione giuridica che deve trarsene, ai sensi dell'art. 1815 co. 2 c.c., è la nullità delle clausole con le quali sono stati convenuti gli interessi, ovvero la gratuità del contratto, non essendo dovuti interessi *tout court*, di qualunque natura essi siano, secondo quanto, peraltro, può evincersi sul piano normativo anche dall'art. 1, co. 1, d.l. n. 394/2000, convertito nella l. n. 24/2001, di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., ove si dispone che "*Ai fini dell'applicazione*



TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE - UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”¹.

La gratuità nei sensi appena evidenziati comporta che, dovendosi il debito di restituzione circoscrivere ai soli ratei della sorte capitale, alla data in cui la Banca mutuante intimò precetto (20/12/2018), il mutuatario non versava in mora, atteso che quest'ultimo risultava avere già pagato, complessivamente, somme idonee a coprire ampiamente le rate di capitale sino a quel momento maturate (si vedano i conteggi svolti a pag. 10 del ricorso in opposizione): si tratta invero di un dato contabile che, per quanto suscettibile dell'opportuno asseveramento nella sede della cognizione piena mediante consulenza tecnica d'ufficio, viceversa incompatibile con la natura cautelare e la struttura semplificata della presente fase sommaria, è attualmente supportato da una ricostruzione puntuale dell'esecutato che non è stata specificamente contrastata dalla creditrice procedente in forza di propri e più attendibili conteggi alternativi.

Ne consegue che, stante il verosimile difetto nel credito azionato *in executivis* dalla Banca del requisito dell'esigibilità, l'esecuzione sembra essere stata iniziata in forza di un titolo esecutivo che tale non era ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 474 co. 1 c.p.c.

IV.- Deve in conclusione ravvisarsi il *fumus boni juris* dell'opposizione e, con esso, la sussistenza dei gravi motivi *ex art. 624 c.p.c.* per accordare la chiesta sospensione.

V.- Quanto alle spese processuali, la giurisprudenza di questo Ufficio si è ormai stabilmente orientata nel senso di ritenere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto con il quale si chiude la fase sommaria dell'opposizione (tanto all'esecuzione, quanto agli atti esecutivi), pur se privo di definitività, debba necessariamente contenere la statuizione relativa alle spese processuali, che può essere riesaminata nel giudizio di

¹ Significativamente, il testo della relazione governativa di presentazione al Parlamento del d.l. n. 394/2000, contiene un'ulteriore esplicitazione della volontà del legislatore: *“L'articolato fornisce al comma 1 l'interpretazione autentica dell'art. 644 C.P. e dell'art. 1815 comma secondo c.c.. Viene chiarito che quando in un contratto di prestito sia convenuto il tasso di interesse (sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio) il momento al quale riferirsi per verificare l'eventuale usurarietà sotto il profilo sia penale che civile è quello della conclusione del contratto a nulla rilevando il pagamento degli interessi”*.



TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE - UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

merito, il quale resta, tuttavia, solo eventuale (Cass. n. 22503/2011).

Alla liquidazione delle competenze difensive deve procedersi secondo i parametri della tariffa professionale stabiliti con d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della natura della causa e della difficoltà delle questioni trattate, applicati i valori medi del pertinente scaglione tabellare (fino ad € 260.000,00), con l'esclusione della (insussistente) fase istruttoria e la riduzione delle restanti voci del 30% circa.

P.q.m.

applicati gli artt. 615-624 c.p.c.;

- 1) SOSPENDE l'esecuzione;
- 2) ASSEGNA il termine perentorio di 30 gg. dalla comunicazione del presente provvedimento per introdurre il giudizio di merito;
- 3) CONDANNA l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese processuali della presente fase sommaria, che liquida in €3.600,00, oltre a rimborso spese forf., Iva e Cpa come per legge.

Si comunichi.

Bari, 05/02/2020

IL G.E. – *Antonio Ruffino*

